

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 —
Italia / Commissione**

(Causa T-225/04)

«Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative — Esecuzione della cosa giudicata — Sentenza di annullamento»

1. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario (Regolamento del Consiglio n. 2052/88, art. 12, n. 4) (v. punti 67-77)*
2. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti (Art. 233 CE) (v. punti 89-94)*
3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 145-155)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C (2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.